



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 46	di data 21/11/24

Oggetto: D. LGS. 31.03.2023 N. 36 E S.M. - LAVORI DI DEMOLIZIONE AUTOLAVAGGIO EX SIT E SISTEMAZIONI ESTERNE. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 70.000,00 - OPERA 6773.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che le pp.f. 1882/3 e 3016 C.C. Trento definiscono, nella loro porzione orientale, uno spazio aperto asfaltato e parzialmente occupato da un edificio attualmente dismesso ed originariamente adibito ad autolavaggio. Tale spazio aperto è utilizzato come parcheggio per attività istituzionali del Comune, con accesso limitato da una stanga;

precisato che l'area confina con l'area "ex Sit" dove è attualmente in fase di cantiere la futura stazione delle autocorriere, la cui messa in funzione è prevista per la prima metà del 2026. Inoltre ad est confina anche con i binari della ferrovia, di cui è in previsione l'interramento una volta completato il bypass ferroviario per i treni merci, attualmente in fase di realizzazione. Si tratta pertanto di una zona che sarà oggetto di una profonda trasformazione urbana nel medio periodo e per la quale dovrà essere avviato un percorso di progettazione compatibile con le opere in corso o di prossima realizzazione nell'intorno. Nel breve periodo, antecedente alla sistemazione definitiva dell'area, si prevede altresì sulla stessa un intervento che, pur mantenendo il piccolo parcheggio a servizio dell'Amministrazione, consenta una riqualificazione degli spazi aperti ed un contestuale miglioramento dell'accessibilità ciclabile e pedonale alla nuova stazione delle autocorriere. A tal fine è prevista in particolare la demolizione del piccolo fabbricato originariamente adibito ad autolavaggio e la sistemazione della pavimentazione dell'area;

rilevato che gli interventi in esame in relazione alla loro natura e alla relativa complessità non richiedono la redazione di un progetto esecutivo, potendo essere definiti nei loro elementi essenziali nell'ambito di una perizia di spesa;

richiamata al riguardo la perizia di spesa datata novembre 2024 redatta dallo scrivente Progetto mobilità e rigenerazione urbana, dell'importo complessivo di euro 70.000,00, di seguito specificato:

Lavori	euro	54.958,88	
oneri della sicurezza	euro	2.412,95	
sommano			euro 57.371,83
i.v.a. 22%			euro 12.621,80
arrotondamento			euro 6,37
Totale			euro 70.000,00

pagina 1/4

richiamato l'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico a soggetti diversi specializzati nei singoli settori di riferimento mediante affido diretto, anche mediante richiesta di preventivi, utilizzando gli strumenti del mercato elettronico ai sensi della normativa sopra citata;

dato atto che:

- la modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione.
- l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 54 bis comma 2 e 178 comma 3 del citato regolamento, conseguito con il sistema del massimo ribasso sull'importo a base d'appalto;

attestata l'inesistenza in perizia di elementi tali da identificare un prodotto specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

considerato che i lavori in oggetto non necessitano della nomina del coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. emanato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sarà altresì cura del sottoscritto Dirigente provvedere, nel caso di modificazioni che dovessero sopravvenire, alle incombenze necessarie per gli adempimenti progettuali ed esecutivi ai sensi della citata normativa;

atteso per quanto riguarda il subappalto che l'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1 comma 52 della l. 06.11.2012 n. 190 oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del d.l. 17.10.2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.12.2016 n. 229;

ritenuto, con riguardo al presente affidamento e in coerenza con le previsioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, di ammettere il ricorso al subappalto, ritenendo che la tipologia di lavorazioni previste richieda capacità esecutive comuni e non sia quindi necessario ai fini della buona riuscita dell'opera che vengano eseguite esclusivamente dall'appaltatore individuato tra le ditte che verranno invitate alla gara. Si ammette pertanto che l'appaltatore, qualora all'interno della propria autonomia organizzativa lo valuti utile, possa subappaltare parte delle lavorazioni, fermo restando l'obbligo di esecuzione della prevalenza delle lavorazioni da parte dell'appaltatore;

ritenuto di non richiedere alla ditta affidataria, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva per la corretta esecuzione del contratto in funzione di semplificazione e minore aggravio delle procedure, tenuto conto dell'esiguità dell'importo dei lavori e della loro standardizzazione;

dato atto, con riguardo alla forma di stipula dei contratti, che la piattaforma provinciale Contracta, finalizzata alla gestione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, consente attualmente di gestire la sottoscrizione di un unico documento contrattuale da entrambe le parti (scrittura privata) e non di due documenti distinti (scambio di corrispondenza);

rilevata la necessità di adeguarsi alle modalità di gestione dei contratti messe a disposizione dalla piattaforma, formalizzando la stipula attraverso scrittura privata, o scambio di corrispondenza, se reso disponibile al momento della stipula;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 successive variazioni;;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- il Decreto sindacale 29.12.2023 prot. n. 452104 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la propria nota istruttoria di data 12.11.2024 prot. n. 421014;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa “Opera 6773 – Lavori di demolizione autolavaggio ex sit e sistemazioni esterne” datata novembre 2024, redatta dallo scrivente Progetto Mobilità e rigenerazione urbana e costituita dagli elaborati “Planimetria stato di fatto”, “Planimetria di progetto”, “Planimetria di raffronto”, “Perizia di stima”, che espone una spesa di euro 70.000,00 (oneri inclusi);

2. di dare atto che l'affidamento dei lavori avverrà secondo le modalità di cui in premessa, dando mandato al sottoscritto dell'esecuzione del presente atto;
3. di autorizzare il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e come precisato in premessa;
4. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del contratto con le modalità consentite dalla piattaforma Contracta secondo quanto meglio precisato in premessa;
5. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione del relativo contratto;
7. di impegnare la somma di euro 70.000,00 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa al capitolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del PEG 2024-2026, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2024;
9. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e s.m. all'opera in argomento è attribuito il CUP D67E24000040004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giuliano Franzoi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 21/11/24



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale

N. 59/ 46

di data 21/11/24

Oggetto: D. LGS. 31.03.2023 N. 36 E S.M. - LAVORI DI DEMOLIZIONE AUTOLAVAGGIO EX SIT E SISTEMAZIONI ESTERNE. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 70.000,00 - OPERA 6773.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2024	10052.02.07539	U.2.02.01.09.012	2703		677324	70.000,00	60000"AVAN ZO ECONOMIC O	141804 (1273714 4)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 29 novembre 2024

pagina 1/2

